

## CONVENZIONE PER L' INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA.

\* \* \* \* \*

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza (di seguito Azienda), in persona del suo legale rappresentante attualmente in carica Dr. Achille Gentile e l'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ (p. IVA \_\_\_\_\_) (di seguito, Avvocato) con il presente atto stipulano e convengono quanto segue.

### **Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.**

L'Azienda Ospedaliera conferisce all'Avvocato l'incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio relativamente a:

---

### **Art. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.**

Il professionista, incaricato dal legale rappresentante dell'Azienda con formale procura *ad litem*, si obbliga a rappresentare e difendere la stessa Azienda nel giudizio sopraindicato, svolgendo tutte le attività necessarie all'utile espletamento dell'incarico. In particolare, il professionista si obbliga ad inviare tempestivamente all'Ufficio Legale dell'Azienda relazioni informative sullo stato del giudizio ogni volta necessario, su eventuali possibilità od opportunità transattive e, alla definizione del giudizio, sulla opportunità, adeguatamente motivata, di impugnare o meno la decisione, indicando nel contempo i termini per l'impugnazione stessa e i motivi che a suo giudizio potrebbero sorreggerla, e restituirà immediatamente all'Ufficio Legale, a definizione di ogni singola fase, il fascicolo di parte con tutti gli atti difensivi propri e delle controparti e i documenti prodotti in giudizio dalle parti stesse. L'incarico comprende, oltre a quanto specificato nel precedente punto, ogni altra attività accessoria, complementare e conseguente all'incarico stesso tra cui, in particolare, motivati pareri che in considerazione dell'andamento della controversia possano rendere opportuna una soluzione transattiva, l'assistenza nelle attività propedeutiche alla transazione e la redazione della stessa.

L'opera professionale si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale.

Per ogni esigenza difensiva ed istruttoria (acquisizione atti, documenti e notizie ritenute utili) il professionista potrà rivolgersi direttamente alla Unità Operativa aziendale competente per il merito della controversia: U.O.C. UFFICIO LEGALE.

Per il caso di rinuncia al mandato, il professionista dovrà indicare le motivazioni della rinuncia e trasmettere contestualmente all'Ufficio Legale il fascicolo di parte con la copia degli atti e della documentazione prodotti anche dalle controparti, e dettagliata relazione sullo stato del giudizio. L'incarico si intende limitato al presente grado o fase del giudizio e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione della presente convenzione.

### **Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

Valore della controversia: Euro \_\_\_\_\_

Scaglione applicabile: da euro \_\_\_\_\_ ad euro \_\_\_\_\_

Sulla base dell'ipotizzabile, allo stato, durata del giudizio e della natura, complessità e consistenza delle conseguenti possibili attività da svolgere, il compenso professionale è consensualmente concordato tra le parti nella seguente misura, ex art. 9 Procedura Operativa n° 7 REV. 2 del 01.07.2016 ;

euro \_\_\_\_\_ per la fase di studio della controversia e per tutte le attività ivi previste e necessarie;

euro \_\_\_\_\_ per la fase introduttiva del giudizio e per tutte le attività ivi previste e necessarie;

euro \_\_\_\_\_ per la fase istruttoria del giudizio e per tutte le attività ivi previste e necessarie;

euro \_\_\_\_\_ per la fase decisoria del giudizio e per tutte le attività ivi previste e necessarie .

Gli importi sopraindicati si intendono, in quanto forfettariamente determinati, comprensivi di ogni e qualsiasi compenso anche per prestazioni accessorie ivi compresi i pareri richiesti dall'Azienda in corso di causa, attese ed accessi presso uffici pubblici e privati, vacanze e trasferte fuori dallo studio al fine di partecipare ad attività giudiziali e/o istruttorie.

Complessivamente, quindi, l'importo del compenso è consensualmente indicato in euro \_\_\_\_\_ per l'intero grado del giudizio, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6 in tema di possibilità di rideterminazione degli importi e oltre il carico fiscale e il CPA come per legge. Tale importo sarà formalmente e preventivamente registrato, con la deliberazione di conferimento incarico, negli strumenti finanziari e contabili dell'Azienda per l'esercizio finanziario di competenza.

### **Art. 4 - RIMBORSO SPESE E TRASFERTE.**

Rimangono a carico dell'Azienda le spese vive necessarie e documentate per il servizio postale, per notifiche, trasferte nei casi previsti, ispezioni catastali, registrazioni, iscrizioni e trascrizioni di atti, depositi giudiziari e bolli, spedizioni e copie di atti. Le spese di iscrizione a ruolo, registrazione di atti ed eventuali depositi giudiziari dovranno essere anticipate dall'Azienda.

Nessun compenso è previsto per le trasferte nei giudizi di competenza delle Autorità Giudiziarie con sede in Cosenza.

Negli altri casi, le spese vive che l'Avvocato potrà sostenere in occasione di trasferte fuori dal Comune ove ha sede il suo studio saranno rimborsate ove necessarie, documentate e sulla scorta dei criteri indicati dagli artt. 11 e 27 del D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.

### **Art. 5 – SPESE FORFETTARIE.**

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. Giustizia 55/2014, all'Avvocato sarà corrisposta una somma per rimborso spese forfettarie pari al 10% del compenso totale.

**Art. 6 - ADEGUAMENTO DEL COMPENSO.**

Si prevede espressamente che, per il caso di imprevedibile mancato svolgimento o mancata definizione di una o più fasi processuali previste, le parti procederanno ad adeguare consensualmente il compenso rispetto alle minori attività concretamente rese; in mancanza di accordo sul punto, saranno corrisposti gli importi non oggetto di contestazione, e ciascuna parte potrà proporre, a tutela di ogni altra sua pretesa, le consentite azioni.

**Art. 7 - AUSILIARI E COLLABORATORI.**

Nessun onere finanziario sarà riconosciuto dall'Azienda per l'elezione di domicilio, atteso il sistema di comunicazione tramite PEC.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

L'Avvocato ha facoltà, in casi assolutamente necessari ed eccezionali, di nominare sostituti d'udienza, il cui compenso rimarrà a suo carico, e rispondendo personalmente del loro operato.

Nei casi in cui l'Avvocato riterrà la necessità di un consulente tecnico di parte, ne informerà immediatamente l'Ufficio Legale dell'Azienda, trasmettendo con altrettanta immediatezza anche copia del verbale di giuramento del CTU e dei quesiti formulati dal Giudice, e indicando sia la specializzazione ritenuta necessaria per il CTP che il termine per la formalizzazione della nomina.

**Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA.**

Il professionista dichiara di essere titolare di polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_

**Art. 9 - PAGAMENTO DEL COMPENSO.**

Alla liquidazione del compenso, che dovrà avvenire, in assenza di contestazioni e in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, entro tre mesi dalla ricezione da parte dell'Azienda, dovrà seguire regolare fattura elettronica.

Dall'importo del compenso pattuito sarà detratto l'ammontare che il Giudice porrà a carico della parte soccombente e attribuirà all'Avvocato ex art. 93 c.p.c.

**Art. 10 - EFFICACIA DELL'INCARICO.**

Il conferimento dell'incarico si intende limitato al presente grado di giudizio e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO.**

Fatti sempre salvi gli effetti previsti dall'art. 85 c.p.c., l'Avvocato può recedere dal presente contratto solo per giusta causa, rappresentata dall'inadempimento dell'Azienda agli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto; in particolare, costituisce giusta causa per il recesso dell'Avvocato il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di compenso e/o di rimborso spese, protratto per oltre centottanta giorni dalla richiesta di pagamento. Durante tale periodo l'Avvocato si obbliga a non proporre alcuna azione nei confronti dell'Azienda per il mancato pagamento. In caso di recesso, all'Avvocato sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera professionale già svolta, fatta salva la verifica, per l'Azienda, della sussistenza di giusta causa e della proponibilità di ogni consentita azione a sua eventuale tutela.

L'Azienda ha il diritto di revocare il mandato e di recedere dal contratto, indicandone i motivi con particolare riferimento al mancato rispetto degli obblighi assunti dall'Avvocato, con un preavviso di 15 giorni, o di quello minore reso indispensabile da esigenze processuali o difensive. Anche in tal caso, all'Avvocato sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e il compenso per le attività svolte, sempre con salvezza di ogni diritto ed azione dell'Azienda per possibili ipotesi di responsabilità dell'Avvocato.

**Art. 12 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA.**

Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono, l'Azienda assume l'obbligo di fornire all'Avvocato tutte le notizie, informazioni e documenti che egli riterrà necessari o comunque utili per l'espletamento dell'incarico affidatogli e che richiederà con congruo anticipo, ove possibile, rispetto alle esigenze difensive.

Il mancato adempimento a quanto sopra previsto a carico dell'Azienda, esonera l'Avvocato da ogni eventuale responsabilità conseguente all'utilizzo di elementi incompleti o non veritieri.

**Art. 13. CONFLITTO D'INTERESSI.**

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto d'interessi previste dall'art. 24 Codice Deontologico Forense 31.12.2014.

**Art. 14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, troveranno applicazione gli artt. 2229 e segg. del codice civile, le norme del Codice Deontologico Forense e quelle contenute nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso l'Azienda, che l'Avvocato espressamente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

**Art. 15 - FORO COMPETENTE.**

Qualsiasi controversia per l'interpretazione, l'esecuzione o per la declaratoria di efficacia o validità del presente contratto sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Cosenza.

Cosenza, \_\_\_\_\_

L'AVVOCATO

L'AZIENDA OSPEDALIERA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per espressa accettazione della clausola di cui al precedente art. 15).

Cosenza, \_\_\_\_\_

L'AVVOCATO

L'AZIENDA OSPEDALIERA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_